



COMUNE DI MONTAIONE

Provincia di Firenze

REGOLAMENTO

comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli

immobili (I.C.I.)

(Art. 59 D.L.vo 15.12.1997 n. 446)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 10/02/2010

=====
=====
=====

INDICE

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Soggetto attivo

Art. 4 - Soggetto passivo

Art. 5 - Presupposto dell'imposta

Art. 6 - Definizione di fabbricato

Art. 7 - Definizione di abitazione principale

Art. 8 - Definizione di area fabbricabile

Art. 9 - Definizione di terreno agricolo

Titolo II

Dichiarazioni, denunce e versamenti

Art. 10 - Dichiarazioni e denunce

Art. 11 - Versamenti

Titolo III

Determinazione della base imponibile e aliquote

Art. 12 - Base imponibile

Art. 13 – Aliquote

Titolo IV

Detrazioni, riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

Art. 14 - Detrazioni e riduzioni

Art. 15 - Agevolazioni

Art. 16 – Esenzioni

Art. 17 - Esclusioni

Titolo V

Controllo e verifica

Art. 18 - Controllo, verifica e accertamento

Art. 19 - Rimborsi

Titolo VI

Norme sanzionatorie

Art. 20 - Sanzioni amministrative

Art. 21 - Interessi

Art. 22 – Autotutela

Titolo VII

Disposizioni finali

Art. 23 - Funzionario responsabile

Art. 24 - Riscossione coattiva

Art. 25 - Attribuzione compensi incentivanti al personale

Art. 26 - Norme di rinvio

Art. 27 - Entrata in vigore

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti degli artt.li 52 e 59 del D.L.vo 15.12.1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), integrandone la specifica normativa e con lo scopo di:

- a) ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini;
- b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di liquidazione e di accertamento;
- c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
- d) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
- e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo;

Art. 2

Ambito di applicazione

1. L'imposta è annuale. La sua applicazione è estesa a tutto il territorio comunale.

Art. 3

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.
2. La prevalenza viene intesa per una quota di parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile, ovvero non inferiore al 50% del valore del medesimo.
3. Nel caso delle variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 4

Soggetto passivo

1. L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, proprietari di immobili ovvero titolari, sugli stessi, del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, così come definito dall'art. 3 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, come modificato dall'art. 58 del D.L.vo 446/97, anche se non residenti nel territorio dello Stato.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di stipula del contratto di locazione finanziaria.

Art. 5
Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 6
Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di autonoma e distinta rendita. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, o dalla constatazione della residenza o sede legale, sociale o domicilio fiscale, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato. La condizione di effettivo utilizzo può essere rilevata dalla esistenza di allacciamenti ai servizi indispensabili (acqua, energia elettrica, gas, etc.) relativi agli usi a cui è destinata l'unità immobiliare una volta ultimata e decorre dalla data di allacciamento alle suddette utenze..

Art. 7
Definizione di abitazione principale

1. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha, salvo prova contraria, la residenza anagrafica.

2. Sono considerate abitazioni principali

a) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, limitatamente fra genitori e figli e viceversa;

b) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ;

c) alloggio di case popolari regolarmente assegnato;

d) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

3. Sono equiparate all'abitazione principale le pertinenze destinate in modo durevole al servizio della stessa, ancorchè distintamente iscritte in catasto, nelle Cat. C6 - C7 - C2 limitatamente, comunque ad 1 sola unità.

1. La concessione in uso gratuito a parenti in linea retta di cui al punto a) come pure le condizioni di abitazione principale di cui al punto b) si rilevano dall'autocertificazione presentata dal concessionario o dal concedente ai sensi della legge 445/2000 che si ritiene tacitamente

rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il termine di pagamento della rata di saldo.

Art. 8 **Definizione di area fabbricabile**

1. Area fabbricabile si intende l'area utilizzata o utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agropastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

2. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

3. I Comuni quando attribuiscono ad un terreno la natura di area edificabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.

Art. 9 **Definizione di terreno agricolo.**

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 cc., esercitate dai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo come precisato dagli articoli 2082 e 2083 c.c..

Titolo II **Dichiarazioni, denunce e versamenti**

Art. 10 **Dichiarazione e denunce**

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, con esclusione di quelli esenti o esclusi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificata la variazione, sull'apposito modulo messo a disposizione dal comune.

2. La dichiarazione già presentata per anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si siano verificate variazioni dei

dati ed elementi dichiarati cui ne consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le variazioni intervenute, sull'apposito modulo.

3. I soggetti passivi devono dichiarare al comune, su detto modulo, acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passiva, modificazioni di detrazioni e riduzioni per gli immobili siti nel territorio del comune, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, entro il termine indicato al comma 1).

4. Le dichiarazioni devono essere presentate al comune e sono ritenute valide anche se inviate a mezzo di raccomandata semplice al Comune, purché contengano tutti i dati, elementi e notizie previste negli appositi modelli.

5. Le dichiarazioni di cui sopra sono ritenute valide anche se presentate da uno solo dei contitolari a condizione che siano indicati l'intero valore dell'immobile e le generalità di tutti.

6. Sono esclusi dall'obbligo della dichiarazione gli immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs.n. 504/92.

7. Nell'attività di liquidazione e accertamento, la comunicazione effettuata dal contribuente a seguito di richiesta di elementi da parte dell'Ufficio Tributi è da ritenere come denuncia ai fini dell'adeguamento della posizione impositiva del soggetto medesimo a condizione che contenga gli elementi identificativi dell'immobile.

8. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui al comma 1 del presente articolo, rimane limitatamente ai casi previsti in materia di riduzione dell'imposta e nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta, dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

Art. 11 **Versamenti**

1. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, direttamente alla Tesoreria del Comune ovvero mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al Comune di Montaione - Servizio Tesoreria - I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili), utilizzando in ambedue i casi l'apposito modulo di conto corrente postale oppure utilizzando le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24).

2. I versamenti si considerano regolarmente eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri, purché rispecchino la totalità dell'imposta relativa alla comproprietà.

3. Qualora il contribuente abbia erroneamente versato una somma diversa da quella dovuta al momento dell'acconto, è consentita la compensazione tra le due rate annuali.

4. L'imposta è dovuta, dai soggetti indicati all'art. 4, per anni solari ovvero per i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16 giorni; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per 15 giorni.

5. Nel caso di accertamento riguardante più anni d'imposta, su richiesta del contribuente, l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, può essere rateizzato fino a quattro rate semestrali aumentate dell'interesse legale. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al funzionario responsabile della gestione dell'imposta.

7. L'imposta non è dovuta se l'importo del versamento non supera €3,00.

8. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Titolo III

Determinazione della base imponibile e aliquote

Art. 12

Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili definiti agli artt. 6, 8 e 9 del presente regolamento.

2. Per i fabbricati la base imponibile è determinata dall'applicazione dei commi 2, 3 dell'art. 5 del dlgs.n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata dall'applicazione del comma 5, dell'art. 5 del dlgs. n. 504/92.

4. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili e' quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli che verranno stabiliti annualmente con atto della Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre

1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lett.c), d) ed e), della legge n. 457 del 5.8.1978, la base imponibile è determinata mediante l'applicazione dell'art. 5 comma 6) del dlgs. 504/92.

7. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dall'applicazione del comma 7 dell'art. 5, del dlgs n. 504/92.

8. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della Legge 1.06.1939 n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5 comma 2), del D.L.vo 504/92.

Art. 13 **Aliquote**

1. Entro la data di approvazione del bilancio di previsione annuale, il consiglio comunale, stabilisce l'aliquota, in misura unica o differenziata, relativa all'imposta per l'anno successivo, ovvero per l'anno in riferimento al quale viene approvato il bilancio di previsione annuale, avendo riguardo alle necessità di bilancio e ai criteri di equità fiscale.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2. La deliberazione di cui al comma precedente è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

Titolo IV

Detrazioni, riduzioni, agevolazioni, esenzioni e esclusioni.

Art. 14 **Detrazioni e riduzioni**

1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applica fino a concorrenza del suo ammontare la detrazione annualmente stabilita con la deliberazione di cui al precedente art. 13 in conformità ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504 come modificato dall'art. 58 del D. L.vo 15.12.1997 n. 446, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionalmente alla quota di utilizzo.

2. Con la medesima deliberazione di cui all'art. 13 del presente regolamento potranno essere stabilite le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta per il possessore o titolare di altro diritto reale sull'abitazione principale.

3. La detrazione di cui al comma 1) del presente articolo si applica:

- a tutte le unità immobiliari definite abitazione principale dall'art. 7 del presente regolamento;
- alle abitazioni dei custodi, come definite dal Contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del Codice di procedura civile.

5. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del D.L. vo 30.12.1992 n. 504, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9.1.1963 n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

6. L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati, aventi destinazione d'uso conforme alle norme del P.R.G., dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (Fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il fabbricato puo' essere costituito da una o piu' parti immobiliari (unita' immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unita' immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unita' immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unita' immobiliari che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma i, lett. c) e d) della legge 5 agosto 1978 n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti o fatiscenti.

A titolo esemplificativo si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo totale o parziale;
- c) edifici per i quali e' stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
- d) Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetusta' della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc);

L'inagibilita' o l'inabitabilita' puo' essere accertata:

" mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;

" da parte del contribuente con apposita autocertificazione ai sensi della legge 445/2000 da presentare entro il termine di pagamento della rata a saldo dell'anno in cui si verifica l'inagibilità o l'inabitabilità. La suddetta dichiarazione sostitutiva è valida fino a che sussistono le condizioni di inagibilità/inabitabilità dichiarate.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'ufficio Tecnico Comunale ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Art. 15 **Agevolazioni**

1. Potranno essere previste eventuali ulteriori agevolazioni per l'abitazione principale nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 13 del presente regolamento, avendo riguardo a particolari situazioni di disagio economico o sociale.
2. Per ottenere l'agevolazione di cui al comma precedente, gli interessati devono presentare domanda sul modulo fornito dal comune o apposita autocertificazione redatta ai sensi della legge 445/2000 e successive modificazioni entro il termine di pagamento della rata a saldo.
3. Con la deliberazione che determina le aliquote per l'anno impositivo, l'Amministrazione Comunale può stabilire una aliquota agevolata per gli alloggi locati con regolare contratto registrato, a soggetti che la utilizzano come abitazione principale stabilendovi la propria residenza anagrafica.
4. La predetta agevolazione viene accordata su presentazione di apposita autocertificazione ai sensi della legge 445/2000 entro il termine di versamento della rata ICI a saldo per l'anno di riferimento e si intende tacitamente rinnovata finchè sussistono le condizioni.

Art. 16 **Esenzioni**

1. Usufruiscono dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1) lettera i) del D.L.vo 30.12.1992 n. 504, gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'art. 87 comma 1) lettera c) del T.U. 917/86, solo se posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Art. 17 **Esclusioni**

1. In via generale, gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.
2. Sono specificamente esclusi dall'imposta:
 - a) i terreni incolti o abbandonati o sui quali non si esercita l'attività agricola secondo i criteri di imprenditorialità (art. 2135 del Codice civile).

Titolo V **Controllo e verifica**

Art. 18 **Controllo e verifica**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione dell'imposta comunale sugli immobili.

Art. 19 **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. In caso di rimborso, il contribuente può effettuare la compensazione degli importi a credito con gli importi successivamente dovuti a titolo di Imposta Comunale sugli immobili. Sulle somme da rimborsare a mezzo compensazione, non maturano interessi successivi alla loro liquidazione.

3. Il rimborso non viene concesso se l'imposta da rimborsare è inferiore a €3,00.

Titolo VI

Norme sanzionatorie

Art. 20

Sanzioni amministrative

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente Regolamento le disposizioni di cui ai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e del regolamento generale delle entrate.

Art. 21

Interessi

1. Per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso al, 01.01.2007 ai sensi dell'art. 13 comma 4) della legge 13.05.1999 n. 133, sull'imposta non corrisposta nei termini previsti sia per omesso, parziale o tardivo versamento, si applicano gli interessi nella stessa misura previsti per le imposte erariali. Tali misure si applicano anche ai rimborsi.

2. Dal 01/01/2007 sull'imposta non corrisposta nei termini previsti sia per omesso, parziale o tardivo versamento, si applicano gli interessi legali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 22

Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del Funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'imposta o i soggetti di cui all'art. 53, comma 5, lett. b) del D.L.gs. 15.12.1997 n. 446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi del grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;

- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta
- e) sussistenza dei requisiti precedentemente dedotti per la fruizione di regimi agevolativi.

4. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al punto 1 deve intendersi anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto ritenuto illegittimo o infondato.

5. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

6. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare insieme a quest'ultimo anche l'atto modificato o confermato.

Titolo VII

Disposizioni finali

Art. 23

Funzionario Responsabile

1. Il dirigente o il responsabile preposto all'ufficio competente all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. È in facoltà del dirigente o del responsabile, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 24

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 25
Attribuzione compensi incentivanti per recupero evasione

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1) lettera p) del D.L.gs. 446/97 al personale addetto all'attività dell'Ufficio tributi sono attribuiti annualmente compensi incentivanti delle prestazioni sui recuperi di imposta I.C.I. per evasione ed elusione con i valori, procedimenti, criteri e nella misura che annualmente, verranno individuati in sede di contrattazione decentrata.

Art. 26
Rinvio

Per quanto non specificamente e espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Art. 27
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'1.1.2010